

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 185/05/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso presentato all'Ufficio il 23 dicembre 2010 Ni. Ol. An., agente di commercio, impugnava il silenzio - rifiuto opposto dall'Agenzia delle entrate di Bergamo (di seguito Agenzia) alla sua istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2001 al 2004.

Deduceva che l'imposta non era dovuta, in quanto mancava il presupposto dell'autonoma organizzazione. Si costituiva in giudizio l' Agenzia, la quale contestava la fondatezza del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Costituisce ormai "ius receptum" in giurisprudenza il principio che «In tema di i.r.a.p.; a norma del combinato disposto degli art. 2, comma 1, primo periodo, lett. c, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, D.P.R. 27 dicembre 1986 n. 917 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all'art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione ... ricorre quando il contribuente: a) sia sotto, qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui» (Cass. civ. sez. trib. 16 febbraio 2007 n. 3677, Min. fin. c. Malberti, Giust. Civ. Mass., 2007, f.2; conforme: Cass n. 3678/07).

Con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 26 maggio 2009 la stessa Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha poi affermato l'applicabilità dei principi di cui sopra agli agenti di commercio.

Venendo al caso di specie, si osserva: 1) nessuna rilevanza può attribuirsi all' ammontare dei compensi percepiti, in quanto tale ammontare prescinde dall'autonoma organizzazione e dipende dalle condizioni del mercato o dalle capacità dell'agente; 2) dai Quadri RE del Modello Unico (doc. n. 2 del ricorrente) risulta che il Ni. svolgeva la sua attività, senza avvalersi di collaboratori; 3) gli stessi Quadri RE ed il registro dei beni ammortizzabili (doc. n. 4 del ricorrente) evidenziano il possesso di beni strumentali (autovettura, telefono cellulare) di modesta entità, costituenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Stando così le cose, la sussistenza dell'«autonoma organizzazione» va esclusa. Onde, non essendo l'Irap dovuta, il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione risulta illegittimo.

Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna dell'Agenzia delle entrate a rimborsare la somma indebitamente versata ed ammontante ad € 2.783,68 (il quantum contestato), con gli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare a Ni. Ol. An. la somma di € 2.783,68, con gli interessi legali; 2)

condanna la stessa Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 450,00 complessivi.